Supplemento ordinario n. 5 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 19 del 24 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 4230.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceribelli Mario fu Francesco, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceribelli Mario fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceribelli Mario fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 815.58, pari ad ettari 81.55.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 117. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceribelli Mario fu Francesco, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 58790 (V.C.)			
Pino	115	8 (P)	—	Pascolo	383	51	9.181,25
Id.	115	8	1 (P)	Id.	76	82	3.211,14
Id.	115	9	—	Bosco ceduo	8	54	68,13
Id.	115	10		Pascolo	5	43	130 —
Id.	115	11 (P)		Seminativo	12	00	287,28
Id.	115	12		Pascolo	13	79	188,63
Id.	115	13 (P)	-	Id.	111	04	2.658,34
Id.	115	14 (P)		Id.	52	00	2.173,60
Id.	115	15	—	Id.	15	73	215,19

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 58790 (*V.C.*)			
Pino	115	16	—	Prato	7	14	461,24
Id.	115	17	—	Pascolo	6	66	91,12
Id.	115	18 (P)	—	Prato	38	00	2.454,80
Id.	115	22 (P)	—	Bosco ceduo	63	00	813,96
Id.	115	23	—	Pascolo	21	92	299,86
				Totali	815	58	22.234,54
				Pari ad Ha. 81.55.80			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Pino » e « Isola Farnese » distinto a vecchio catasto alla mappa n. 115 confina:

Nord con il fosso del Fico, con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 la cui parte ovest rimane alla ditta, con il limite est della particella 11 ½, con parte del limite est della particella 1, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 13 e 22 le cui parti ovest rimangono alla ditta, con parte del limite sud della particella 14, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 22, 14 e 18, le cui parti ovest rimangono alla ditta, con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Vaccareccia;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Fico;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8 e 8/1 le cui parti ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.017.495 (novemilionidiciassettemilaquattrocentonovantacinque), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4231.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Zoppi Giselda di Gaetano, maritata Spicci, in comune di Pitigliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, *comma primo*, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Zoppi Giselda di Gaetano, maritata Spicci, per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Zoppi Giselda di Gaetano, maritata Spicci, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 174.57.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio n.* 44. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zoppi Giselda di Gaetano, maritata Spicci, in comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 12402 (*V.C.*)

Denominazione della località	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Qualità	Superficie braccia quadre		Reddito dominicale Lire
	F	1	1	Ginestreto con querci	—	469 168	466 [illegible]0
	F	12	12	Cerreto	—	590.256	1 807 92
	F	11	11	Carpineto	—	618 478	1 011,24
	F	10	10	Ginestreto	—	471 148	408,64
	F	9	9	Scopeto	—	636 770	631,03
	F	2	2	Cerreto	—	421 104	5 2 48
	F	3	3	id.	—	695 968	1.469 23
	F	4	4	Ginestreto	—	432.228	324 96
	F	8	8	Bosco alto fusto	—	643 872	1 743 84
	F	7(p)	—	Pastura	—	155 232	428 82
				Totali	—	5125.224	8 938,06
				Pari ad Ha. 174.57.49			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, distinto a vecchio catasto alla sezione F, confina:

Nord ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Fiora ed in parte con il fosso detto La Nova;

Nord-est: con il limite sud-ovest e parte del limite sud-est della particella 5, con il limite sud-ovest della particella 6, con un tratto della strada di Pian d'Arciano e con la linea del frazionamento operato sulla particella 7, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud-est: con il botro Lupeto coincidente in parte con il limite di proprietà;

Ovest e sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro Lupeto ed in parte con il fiume Fiora.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.703.765 (tremilionisettecentotremilasettecentosessantacinque) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4232.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Leandri Leandro fu Francesco, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge, 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Leandri Leandro fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2439, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Leandri Leandro fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 105.32.15.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1953

Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 108. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Leandri Leandro fu Francesco, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1994 (V.C.)					
Doganelle	VI	80	—	Bosco ceduo	—	0	25	50	15,59
Id.	VI	81	—	Seminativo	—	4	15	00	806,76
Id.	VI	85	—	Id.	—	3	53	00	393,95
Id.	VI	86	1	Id.	—	15	63	00	1.744,31
Id.	VI	87	—	Id.	—	1	33	50	259,52
Id.	VI	86	2	Id.	—	12	50	00	2.430 —
Id.	VI	99	2	Id.	—	3	34	00	649,30
Id.	VI	102	—	Pascolo	—	0	03	60	1,69
Id.	VI	101	—	Seminativo	—	1	36	00	264,38

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1994 *(V. C.)*					
Doganelle	VI	100	—	Pascolo	—	1	93	00	90,32
Id.	VI	99	1	Seminativo	—	5	40	00	1.049,76
Id.	VI	98	1	Id.	—	10	73	60	2.087,06
Id.	VI	103	—	Id.	—	2	49	00	484,06
Id.	VI	104	2	Id.	—	5	62	70	1.093,90
Id.	VI	104	1	Id.	—	7	70	30	1.497,46
Id.	VI	105	—	Pascolo	—	1	34	00	62.71
Id.	VI	106	—	Bosco ceduo	—	0	31	00	18,97
Id.	VI	84	—	Id.	—	5	75	00	269,10
Id.	VI	98	2	Seminativo	—	6	39	10	1.242,40
Id.	VI	97	(p)	Id.	—	0	35	84	69,67
Id.	VI	98	3 (p)	Id.	—	8	90	90	994,24
Id.	VI	672	2 (p)	Id.	—	4	86	76	946,26
Id.	VI	671	2 (p)	Id.	—	1	37	35	267 —
					Totali	105	32	15	16.738,41

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2439 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 105.32.15 e ad un reddito dominicale di L. 26.571,81 (ventiseimilacinquecentosettantuno e cent. 81).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Doganelle » distinto a vecchio catasto alla sezione VI, confina

Nord con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Vallone;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 98/3 la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite est, con il limite nord e con parte di quello ovest della particella 94, con la linea del frazionamento operato sulla particella 97, la cui parte sud-est rimane alla ditta, con parte del limite nord-ovest della particella 109, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 672/2 e 671/2, le cui parti sud rimangono alla ditta, con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Guado.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.668.108,15 (seimilioniseicentosessantottomilacentotto e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1952, n. 4233.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ceci Consalvo fu Riccardo, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ceci Consalvo fu Riccardo per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte e condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la *riforma* fondiaria — nei confronti di Ceci Consalvo fu Riccardo per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 238.06.35 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 136.58.24 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 101.48.11.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 129. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceci Consalvo fu Riccardo, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 15954)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Scalapolice	110	72	—	Vigneto	I	3	25	71	4.559,94
Pozzo Sorgente	1(9	25	—	Id.	I	5	04	96	7.069,44
Id.	109	33	—	Id.	I	0	56	78	794,92
Id.	109	40	—	Id.	I	35	85	18	50.192,52
					Totali	44	72	63	62.616,82

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Mastromauro Vincenzo fu Vito, Marano Giuseppe fu Riccardo e il tratturello Canosa-Ruta;

Est: con la proprietà di Sgaramella Michele di Riccardo, Javarone Grazio di Leopoldo ed altri;

Ovest: con la proprietà di Loseto Angela di Riccardo, Loseto Annunziata fu Stefano ed altri;

Sud: con la strada vicinale Pozzo Sorgente.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 15954)					
Cocuzzo	135	170	—	Seminativo	II	6	43	00	2 250 50
Id.	135	9	—	Vigneto	III	13	06	68	11 106 78
Torre Grande	135	18	—	Id.	III	21	71	15	18.454,76
				Totali		41	20	83	31.812,04

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;

Est: con la strada comunale Sant'Agostino;

Ovest: con la proprietà di Pastore Francesco fu Nicola e Faraone-Memella Aniello fu Carmine;

Sud: con la proprietà di Tondola Anno di Vincenzo, Gezzilli Anna fu Savino, Paradies Domenico fu Agostino.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 15954)					
Piana Padula	180	10	—	Seminativo	IV	7	81	32	1 2[illegible]0.18
Id.	180	4	—	Id.	IV	29	96	55	4.944 31
Id.	180	3	—	Pascolo	II	1	37	70	96,39
Id.	180	2	—	Fabbricato rurale	—	0	01	44	—
La Vittoria	180	5	—	Pascolo	III	11	47	77	459 11
				Totali		50	64	78	6.788,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Bianchini Raffaele fu Lorenzo, Ceci Mariolina fu Consalvo ed altri;

Est: con la proprietà dello stesso;

Ovest: con il limite intercomunale Minervino Andria;

Sud: con la proprietà di Spagnoletti-Zeuli Anna fu Onofrio e con la proprietà dello stesso.

N.B. — Il corpo è intersecato nel senso Nord-sud dalla strada vicinale Lama Caminata.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 20.976.634,70 (ventimilioninovecentosettantaseimilaseicentotrentaquattro e cent. 70) per il 1° corpo. L. 10.795.113,80 (diecimilionisettecentonovantacinquemilacentotredici e centesimi 80) per il 2° corpo, L. 1.939.453,25 (unmilionenovecentotrentanovemilaquattrocentocinquantatre e cent. 25) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	44	72	63	62 616 82
2° Corpo	41	20	83	31 812 04
3° Corpo	50	64	78	6 788,99
In complesso	136	58	24	101.217,85

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 33.711.201,75 (trentatremilionisettecentoundicimiladuecentouno e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceci Consalvo fu Riccardo, in comune di Andria (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 15954)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Torre Grande	146	9	—	Uliveto	III	17	68	80	10.170,60
Id.	146	12	—	Id.	IV	21	59	70	9.502,68
Id.	146	60	—	Mandorleto	III	10	37	37	4.356,95
Id.	146	61	—	Vigneto	III	7	67	00	6.519,50
Id.	146	11	—	Id.	III	6	36	66	5.411,61
Id.	146	62	—	Pascolo arborato	II	5	15	57	412,46
Id.	146	16	—	Id.	II	17	53	31	1.402,65
				Totali		86	38	41	37.776,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;

Est: con le ditte Lomuscio Raffaele fu Riccardo e Ceci Laura fu Riccardo;

Ovest: con la strada comunale Sant'Agostino e con le ditte Sgarra Savino fu Michele, Pellegrino Giuseppe fu Fabrizio ed altri;

Sud: con la proprietà di Basile Vincenzo fu Michele ed altri.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 15954)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Torre Grande	135	18	—	Vigneto	III	15	09	70	12.832,47

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà dello stesso;

Sud: con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	86	38	41	37.776,45
2° Corpo	15	09	70	12.832,47
In complesso	101	48	11	50.608,92

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4234.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ferri Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Tricarico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ferri Giuseppe fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ferri Giuseppe fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 134.02.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 104. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferri Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Tricarico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6233)					
Corona	15	31	—	Seminativo	II	105	51	10	23.212,43
Id.	7	9	—	Id.	III	28	51	88	4 563 —
				Totali		134	02	98	27.775,43

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con tratturo comunale Tricarico-Irsina;
Sud-ovest: con strada comunale San Chirico.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.239.381,85 (ottomilioniduecentotrentanovemilatrecentottantuno e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 *dicembre* 1952, *n.* 4235.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli Francesco di Paola fu Riccardo, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli Francesco di Paola fu Riccardo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatelli Francesco di Paola fu Riccardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 2.67.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 103. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pignatelli Francesco di Paola fu Riccardo, in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 299)									
Valle Forno	13	1	—	Seminativo	II	2	67	60	1.150,69

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada provinciale Ponte di Bovino Castelluccio dei Sauri;
Est: con la stessa proprietà Pignatelli Francesco;
Sud: con Leone Luigi fu Basilio;
Ovest: con De Meis Pasquale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 304.932,85 (trecentoquattromilanovecentotrentadue e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4236.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Achille fu Egidio, in comune di Pomarico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lacava Achille fu Egidio, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarico (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lacava Achille fu Egidio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 47.86.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 105. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lacava Achille fu Egidio, in comune di Pomarico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4736)					
Radicata	23	12	—	Pascolo	II	43	37	19	3.252,89
Id.	23	39	—	Id.	II	0	94	40	70,80
Id.	23	13	a	Seminativo	III	2	99	80	569,62
Id.	23	13	n	Id.	III	0	55	20	104,88
				Totali		47	86	59	3.998,19

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e *nord-est*: con il limite del comune di Montescaglioso;

Nord e *nord-ovest*: con le proprietà David Francesco ed altri fu Michele e Davide Giuseppe fu Francesco;

Sud e *sud-est*: con il Demanio comunale di Pomarico e Ambrosecchia Rosaria ed Annunziata;

Est: con la proprietà Parisi Rocco fu Francesco, Mattia Maria e Filomena di Domenico ed altri.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.282.549,25 (unmilioneduecentottantaduemilacinquecentoquarantanove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1952, n. 4237.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Achille fu Egidio, in comune di Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lacava Achille fu Egidio, per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 19 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lacava Achille fu Egidio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 294.77.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 106. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lacava Achille fu Egidio, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 7818)					
Cannezzano	16	16	—	Seminativo	I	64	77	83	28.502,45
Id.	34	6	—	Id.	IV	11	44	34	1.487,64
Id.	34	5	—	Id.	II	7	20	76	2.450,60
Id.	16	28	—	Uliveto	III	1	77	40	620,90
Id.	16	29	—	Pascolo	II	2	03	40	152,56
					Totali	87	23	73	33.214,15

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, nord-ovest e ovest: con rimanente zona dello stesso proprietario;

Sud: con tratturello Miglionico e con beni di Ambrosecchia Rosaria Strammiello Giuseppe e Dimichino Francesco.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 6420)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Picoco Secondo	81	1	—	Seminativo	V	0	47	30	28,38
Id.	81	2	—	Id.	V	0	12	64	7,59
Id.	81	3	—	Id.	V	5	60	02	336,01
Id.	81	4	—	Id.	IV	10	41	63	1.354,11
Id.	81	5	—	Incolto produttivo	unica	26	44	15	423,06
Id.	81	6	—	Seminativo	IV	2	34	62	305 —
Id.	81	7	—	Id.	IV	8	87	90	1.154,27
Id.	81	8	—	Id.	V	2	94	45	176,67
Id.	81	9	—	Incolto produttivo	unica	0	35	54	5,69
Id.	81	10	—	Seminativo	III	2	80	28	644,64
Id.	81	11	—	Incolto produttivo	unica	0	50	57	8,09
Id.	81	12	—	Pascolo cespugliato	IV	0	58	88	16,49
Id.	81	13	—	Seminativo	III	4	91	46	1.130,36
Id.	81	14	—	Id.	II	28	08	50	9.548,90
Id.	81	34	—	Incolto sterile	—	0	05	60	—
Id.	81	15	—	Incolto produttivo	unica	4	59	80	73,57
Id.	81	16	—	Fabbricato rurale	—	0	09	27	—
Id.	81	17	—	Orto irriguo	III	0	98	80	691,60
Id.	81	18	—	Id.	III	0	63	03	441,21
Id.	81	19	—	Id.	III	1	71	88	1.203,16
Id.	81	20	—	Seminativo	II	6	75	67	2.297,27
Id.	81	35	—	Incolto sterile	—	2	14	10	
Id.	81	21	—	Seminativo	II	1	32	97	452,10
Id.	81	22	—	Id.	III	6	50	57	1.496,31
Id.	81	23	—	Id.	IV	12	19	45	1.585,29
Id.	81	36	—	Incolto sterile	—	7	36	00	—
Id.	81	37	—	Seminativo	IV	5	44	00	707,21
Id.	81	24	—	Pascolo arborato	III	15	05	21	1.128,91
Id.	81	38	—	Incolto sterile		1	98	40	
Id.	81	39	—	Pascolo arborato	III	6	57	60	493,20
Id.	81	25	—	Seminativo	IV	2	69	02	349,73
Id.	81	26	—	Id.	II	0	32	12	109,21
Id.	81	27	—	Incolto produttivo	unica	13	08	81	209,41
Id.	81	40	—	Incolto sterile	—	0	88	00	—
Id.	81	33	—	Incolto produttivo	unica	22	65	69	362,51
				Totali		207	53	93	26.739,95

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con Spagna Rocco e Spagna Anna;
Sud: con il fiume Basento;
Ovest: col fiume Basento e con Asselta Nunzio fu Carlo;
Est: col Vallone Picoco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.951.840,15 (ottomilioninovecentocinquantunomilaottocentoquaranta e cent. 15) per il 1° corpo e di L. 8.060.629,05 (ottomilionisessantamilaseicentoventinove e cent 5) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	87	23	73	33.214,15
2° Corpo	207	53	93	26.739,95
In complesso	294	77	66	59.954,10

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 17.012.469,20 (diciassettemilionidodicimilaquattrocentosessantanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9104507) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 80